

## **Testo unico del 26/04/1986 n. 131 -**

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986*

### **Articolo 22**

Enunciazione di atti non registrati.

## **Articolo 22 - Enunciazione di atti non registrati.**

*In vigore dal 01/07/1986*

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

[Torna al sommario](#)

